

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2841

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2004

—————

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,
recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi
o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del presente decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che disponeva testualmente: «Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». L'estrema vastità dell'ambito di intervento e la potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma hanno fondato i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del presente decreto-legge. È stato anche riscontrato che l'applicazione della citata disposizione avrebbe determinato il travisamento dello scopo per il quale è stata redatta e che consiste nell'apprestare una tutela risarcitoria in forma specifica a soggetti che abbiano effettivamente subito un'ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare il pubblico impiego in ragione di un

procedimento penale conclusosi con la loro assoluzione.

La *ratio* della norma risponde, infatti, solo ad esigenze di giustizia.

La disposizione dell'articolo 3, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003 nella sua originaria stesura, prevedeva un diritto perfetto per il dipendente alla riammissione e al prolungamento del rapporto di lavoro che, con la presente decretazione d'urgenza, viene precisato e reso fruibile, tenendo anche conto del mancato rispetto del termine per l'adozione della normativa secondaria di attuazione.

Una prima modifica riguarda l'introduzione del termine di cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, entro il quale deve essere stato pronunciato il provvedimento di proscioglimento, al fine di limitare ragionevolmente e temporalmente la platea dei destinatari della normativa.

Le modifiche apportate permettono l'esercizio del diritto alla riammissione o al prolungamento del rapporto di lavoro, specificando, sulla base di quanto disposto dagli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, che tale diritto sorge solo in presenza di una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero in presenza di un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, oppure se sono stati emessi provvedimenti che dichiarano una causa estintiva del reato, pronunciati dopo una sentenza di assoluzione piena. In questi casi è stato previsto che al dipendente collocato in quiescenza che, a causa del termine quinquennale di decorrenza delle nuove disposizioni, non può beneficiarne, è riconosciuto un trattamento pensionistico che tenga conto anche del periodo di sospensione ingiusta-

mente subìta e di quello del servizio non reso in dipendenza dell'anticipato collocamento in quiescenza. La disposizione è sostanzialmente in linea con il diritto alla ricostruzione della carriera ed alla riliquidazione del trattamento di quiescenza previste in materia di pubblico impiego dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.

Nei casi in cui, viceversa, il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento di proscioglimento diverso da quelli sopra elencati, spetta all'Amministrazione una mera facoltà di riammissione o di prolungamento del rapporto di lavoro del dipendente prosciolto, a seguito di apposita valutazione discrezionale da parte della stessa Amministrazione.

La norma stabilisce che anche in tali casi il dipendente, se vi è la valutazione positiva da parte dell'Amministrazione, possa prolungare o ripristinare il rapporto di impiego, purché, comunque, non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile, desumibili da un accertamento che la stessa amministrazione di appartenenza compie in un breve termine (dodici mesi dalla domanda).

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede, infine, la retroazione degli effetti dell'odierna modifica alla stessa data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 (1° gennaio 2004), per evitare soluzioni di continuità alle nuove disposizioni.

Con l'articolo 2 vengono disciplinati il termine per la presentazione delle domande e le modalità per il ripristino del rapporto di impiego, facendo ovviamente salve le competenze che possano spettare alle regioni in questa materia.

La norma stabilisce una disciplina dettagliata per le varie categorie dei destinatari della norma, tenendo conto della peculiarità dei singoli rapporti di impiego e degli ordinamenti settoriali.

Viene fissato un termine generale di novanta giorni per la presentazione delle domande di riammissione o di prolungamento del servizio, sulle quali le amministrazioni

devono provvedere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dal termine del procedimento previsto dal comma 57-bis dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, con cui è stata accertata l'assenza di profili di responsabilità disciplinare o contabile.

Si prevede inoltre, in via generale, che, nei casi in cui il dipendente abbia diritto al ripristino od al prolungamento del rapporto (comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003), vada assicurato, eventualmente anche in posizione soprannumeraria, il conferimento di qualifica e funzione corrispondenti a quella spettante al momento dell'interruzione del rapporto o che sarebbe spettata se tale interruzione non vi fosse stata; nei casi in cui invece il ripristino od il prolungamento del rapporto siano facoltativi per l'amministrazione di appartenenza, il conferimento della funzione avviene nell'ambito dei posti disponibili e per quanto possibile.

In dettaglio, per tutto il personale contrattualizzato si rimanda alla contrattazione collettiva la determinazione delle modalità per il ripristino del rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi del presente decreto.

Vengono quindi disciplinate le modalità di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, per i quali è prevista l'attribuzione della qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, con il conferimento, ove possibile, di una funzione corrispondente alla predetta qualifica. Inoltre, in considerazione della circostanza che nella magistratura ordinaria l'attribuzione della qualifica è indipendente rispetto allo svolgimento di funzioni di livello corrispondente, si prevede che al magistrato prosciolto con formula piena (ai sensi del più volte citato comma 57) ma che ha già esercitato, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, per oltre dodici anni (periodo corrispondente alla maggiore permanenza, durante la carriera, in una stessa

qualifica: quella di magistrato di tribunale e uditore con funzioni) l'ultima funzione svolta, dal Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione attitudinale in base alle funzioni svolte, gli sono attribuite le *ope legis* le funzioni ad essa immediatamente superiori, eventualmente anche in posizione soprannumeraria; è, tuttavia, esclusa la possibilità di conferire in soprannumero funzioni apicali presso qualsiasi ufficio giudiziario.

La disposizione ha la funzione di indenizzare almeno in parte il grave pregiudizio morale subito dagli interessati, che consiste soprattutto nell'essere stati scavalcati, senza alcuna colpa, da colleghi che erano a loro posposti nel ruolo organico. La disposizione fa in ogni caso salve le valutazioni di competenza del Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli avanzamenti di carriera (da uditore a giudice di tribunale, da giudice di tribunale a magistrato di appello, da magistrato di appello a magistrato idoneo ad essere valutato per il conferimento delle funzioni di legittimità, da quest'ultima posizione a quella di idoneità ad essere valutato per il conferimento delle funzioni direttive superiori), nonché relativamente al conferimento delle funzioni di legittimità e direttive superiori.

Ulteriori disposizioni riguardano il personale militare delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso e dispongono che, nel

caso di ripristino del rapporto di impiego, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 350 del 2003, ai dipendenti riammessi sono attribuiti, ove possibile, il grado e la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, con funzioni corrispondenti, mentre nell'ipotesi contemplata dal comma 57 del medesimo articolo, i predetti gradi e qualifiche sono conferiti anche in soprannumero.

Ai medesimi principi è ispirata la disciplina residualmente dettata, nel comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto, per tutto il personale diverso da quello sopra espressamente considerato nei commi 2, 3 e 4.

Si prevede infine la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico in ogni caso di ripristino del rapporto di impiego.

Per quanto attiene la copertura finanziaria della norma in esame, si osserva che essa è già prevista nel testo della legge finanziaria 2004 (n. 350 del 2003), che viene modificato.

L'ultimo comma della norma in oggetto prevede che, al fine di rendere ancor più certa l'equivalenza di spesa, il collocamento in soprannumero di unità in eccedenza alle piane organiche, viene compensato con la contestuale indisponibilità dei posti in organico nella qualifica iniziale delle carriere interessate, fino al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame reca una normativa che modifica quella prevista dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), stante la necessità e l'urgenza di introdurre misure limitative delle fattispecie interessate dalle disposizioni in questione nonché di superare talune difficoltà applicative.

L'articolo 1 del testo apporta modifiche al comma 57 dell'articolo 3 della citata legge finanziaria ed introduce il comma 57-bis.

Dal raffronto tra la disciplina del testo originario e quella introdotta con il presente provvedimento si evince una limitazione dell'ambito di applicazione della norma determinata dalla previsione del limite temporale dei cinque anni entro il quale devono essere emesse le sentenze di proscioglimento e dalla distinzione tra ipotesi di assoluzione con formula diversa, che restringe notevolmente la platea dei destinatari.

In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera e), si configura come una specificazione del sistema di ristoro attualmente previsto dall'ordinamento nei confronti dei dipendenti che abbiano ingiustamente subito, sotto il profilo dell'avanzamento nella carriera, le conseguenze derivanti da procedimenti penali definiti con sentenza di piena assoluzione.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 raccorda gli effetti della nuova normativa con quelli connessi all'entrata in vigore del comma 57 del citato articolo 3 della legge finanziaria per il 2004.

L'articolo 2 stabilisce le concrete modalità di applicazione della normativa, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori.

In particolare il comma 4 disciplina il ripristino del rapporto d'impiego per il personale del comparto difesa sicurezza e del soccorso pubblico, avuto riguardo alle peculiarità ordinamentali e all'esigenza di garantire l'efficienza dei servizi istituzionali, stabilendo i limiti temporali entro cui è consentita la permanenza in servizio del personale interessato.

Per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare, in relazione allo specifico sistema di avanzamento che comporta forme di prepensionamento nel caso di eccedenze nei ruoli, si è dovuto prevedere che il ripristino del rapporto d'impiego sia effettuato in soprannumero agli organici, da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio degli interessati per qualsiasi causa. Vengono, infine, inserite alcune disposizioni necessarie per armonizzare il ripristino del rapporto di servizio con specifiche norme di stato proprie del personale militare.

Si precisa infine che il comma 6 dell'articolo 2 prevede in via generale l'indisponibilità dei posti di organico nella qualifica iniziale delle carriere interessate a compensazione del collocamento in soprannumero.

Da quanto precede risulta che la disciplina recata dal provvedimento in esame non comporta ulteriori effetti finanziari rispetto all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 il quale, ovviamente, è provvisto di copertura finanziaria nell'ambito della stessa legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Il provvedimento modifica i contenuti dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In particolare sono distinti i trattamenti spettanti ai pubblici dipendenti assolti con formula piena da quelli concernenti i dipendenti assolti con altre formule. Il sistema è, dunque, quello della novellazione, mediante modifica del testo originario ed aggiunta di un ulteriore comma, oltre che di disposizioni di dettaglio che esauriscono la materia già attribuita ad un regolamento dal testo originario dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003.

2. La materia risulta già trattata, in via generale, per il personale dell'Amministrazione dello Stato, sia dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sia dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, che è anche il testo base in materia di rapporti tra procedimento penale e rapporto di pubblico impiego in relazione alla quale l'intervento della legge n. 350 del 2003 introduceva già significative deroghe.

3. Le disposizioni concernenti la magistratura ordinaria restano in linea con le previsioni dell'articolo 105 della Costituzione, in merito alle prerogative del Consiglio superiore della magistratura e con quelle dell'ordinamento giudiziario nel testo vigente. Per il personale militare è stato rispettato l'assetto generale di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni; 28 giugno 2000, n. 216; 28 febbraio 2001, n. 82; 19 marzo 2001, n. 69; 3 maggio 2001, n. 186; 5 ottobre 2000, n. 298, e norme ad essi collegate.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)**

... *omissis* ...

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).*

... *omissis* ...

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

... *omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2004.

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettiva l'operatività della norma introdotta nell'ordinamento dal citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emanazione del regolamento attuativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004.

Articolo 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta

giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qua-

lifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, non può essere in ogni caso superato il limite di età per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – MAZZELLA – CASTELLI –
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

